

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 febbraio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	30		semestrale	60
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	15		trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	{	Abbonamento annuo L. 50 —	All'Estero	{	Abbonamento annuo L. 100 —
		Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

- LEGGE 16 novembre 1942-XXI, n. 1751.**
 Riconoscimento della qualifica di arruolato volontario per anticipazione degli obblighi di leva e di volontario di guerra a determinate categorie di giovani già ammessi al ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio Pag. 522
- LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.**
 Modificazione dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia Pag. 522
- LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1753.**
 Estensione al cantiere di Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri navali Adriatici », con sede in Spalato, delle provvidenze portate dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modificazioni a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento Pag. 522
- LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1754.**
 Modificazioni alla legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415, che istituisce l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero Pag. 523

- LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1755.**
 Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica Pag. 523

1943

- LEGGE 6 gennaio 1943-XXI, n. 17.**
 Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi Pag. 524
- LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 18.**
 Facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di limitare le iscrizioni ai corsi universitari per la durata della guerra e fino ad un anno dopo il termine di essa. Pag. 524
- LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 19.**
 Creazione in Roma di un « Istituto di studi sugli scrittori politici italiani » Pag. 525

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, OAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1943-XXI.
 Unificazione di barre esagone, quadre e piatte di acciaio trafilate (UNI T 471/472, T 757/759) Pag. 525

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1943-XXI.
 Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Pag. 526

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1943-XXI.
 Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Controllo continentale, con sede in Genova, e nomina del sindacatore Pag. 526

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.
 Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Charles Lorient, con sede in Milano Pag. 527

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.
 Sottoposizione al visto del sequestrario delle azioni della Società anonima Industria gomma, con sede in Milano Pag. 527

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico Pag. 527
- Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del vice presidente del Montè di credito su pegno di Cingoli (Macerata) Pag. 527
- Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 528

CONCORSI ED ESAMI

Regia prefettura di Treviso: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 528

SUPPLEMENTI ORDINARI

- SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 10 FEBBRAIO 1943-XXI:
 Ministero dell'aeronautica: Ricompense al valor militare. (3133 - 3564)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 novembre 1942-XXI, n. 1751.

Riconoscimento della qualifica di arruolato volontario per anticipazione degli obblighi di leva e di volontario di guerra a determinate categorie di giovani già ammessi al ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono considerati arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva i giovani che, già ammessi in tempo di pace al ritardo, per ragioni di studio, nell'adempimento degli anzidetti obblighi, siano stati incorporati, durante l'attuale stato di guerra e alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Forze armate dello Stato a domanda singola, ovvero a domanda collettiva presentata dall'Organizzazione politica che li rappresenta

Art. 2.

Sono considerati volontari di guerra i giovani che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, ottengano od abbiano ottenuto, a domanda, l'assegnazione presso reparti operanti e prendano od abbiano preso parte presso i reparti stessi ad operazioni di guerra, oppure compiano od abbiano compiuto servizi in mare o in volo connessi con tali operazioni, conseguendo una delle seguenti decorazioni o distinzioni:

ricompensa al valor militare;
promozione o avanzamento per merito di guerra o trasferimento nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra;
distintivo di ferito o mutilato di guerra;
croce al merito di guerra.

Sono considerati volontari di guerra anche i giovani che, nell'attuale campagna, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, caddero sul campo o perirono in seguito a ferite riportate in combattimento o furono dichiarati dispersi in azioni di guerra.

Art. 3.

Sono esclusi dal riconoscimento della qualifica di volontari di guerra coloro che, pur possedendone i titoli, vengano, a giudizio delle autorità competenti, ritenuti indegni per avere nel frattempo riportato condanne penali, o per gravi motivi d'ordine morale o politico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Modificazione dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL
— PARESCHI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1753.

Estensione al cantiere di Porto Re (Croazia) della Società per azioni « Cantieri navali Adriatici », con sede in Spalato, delle provvidenze portate dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e successive modificazioni a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati, la cui costruzione, da effettuarsi per conto di nazionali, sia iniziata nel cantiere in Porto Re (Croazia)

della Società per azioni « Cantieri navali Adriatici » fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, possono essere ammessi ai benefici previsti dagli articoli 1, secondo comma, 2, 4, 5 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e successive modifiche.

Art. 2.

Le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, iniziate nel suddetto cantiere di Porto Re fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, possono essere ammesse ai benefici previsti dall'art. 9, nei limiti del 2° comma dell'art. 1, e dell'art. 12 del sopracitato R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, e successive modifiche.

Art. 3.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è vincolata all'osservanza delle norme contenute nel sopracitato R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, e nel regolamento approvato con il R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 1101, e loro successive modifiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — CIANO
— DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1754.

Modificazioni alla legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415, che istituisce l'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 6 della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415, vengono modificati come segue:

Art. 3. — L'Ente si propone di favorire la colonizzazione agricola nell'Africa italiana, nei Possedimenti e Protettorati italiani e in tutti quei territori anche non africani con i quali sono e saranno stabiliti intimi rapporti di collaborazione politica ed economica a mezzo di cittadini italiani residenti in quei territori o provenienti dall'estero, e di intraprendere l'esercizio di

imprese o di altre attività di carattere economico, sia direttamente sia in compartecipazione con altri, allo scopo di utilizzare il lavoro e i capitali italiani.

Art. 6. — L'opera di colonizzazione e le altre attività dell'Ente si svolgeranno nei territori che, di volta in volta, previa compilazione di apposito piano tecnico finanziario, verranno designati dal Ministro per gli affari esteri o da quello per l'Africa Italiana, secondo le rispettive competenze, d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI —
DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1755.

Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito nella Regia aeronautica il grado di aiutante di battaglia.

L'aiutante di battaglia, nella gerarchia di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, precede il maresciallo di 1° classe ed è equiparato al corrispondente grado di aiutante di battaglia del Regio esercito.

Art. 2.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito dal Ministro per l'aeronautica, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 48 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, ai sottufficiali e militari di truppa per azioni svolte in guerra nelle quali si ravvisino atti veramente eccezionali, nel cui compimento abbia riflesso, oltre che il valore, il possesso e l'esercizio di attitudini morali e militari non comuni ed in ogni caso tali da offrire il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare ad assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado.

Art. 3.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano — al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo

al conferimento del grado di aiutante di battaglia — a prestar servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Art. 4.

Agli aiutanti di battaglia provenienti dai militari in servizio continuativo di carriera si applicano per quanto riguarda la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, le disposizioni vigenti in materia per i sottufficiali della Regia aeronautica.

A quelli non provenienti dal servizio continuativo di carriera può essere concessa, esclusivamente per merito di guerra, la nomina a sottotenente di complemento od eccezionalmente, sempre per merito di guerra, l'ammissione in servizio continuativo di carriera col grado di aiutante di battaglia.

In tutti i casi nei quali i provvedimenti da adottare ai sensi dei precedenti comma siano motivati da merito di guerra, è condizione indispensabile che le azioni compiute siano diverse e successive a quelle che motivarono il conferimento del grado di aiutante di battaglia.

Art. 5.

Per la cessazione dal servizio continuativo di carriera e per tutti gli altri provvedimenti di stato in genere, agli aiutanti di battaglia si applicano le disposizioni vigenti relative ai sottufficiali.

Art. 6.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia è stabilito dalla seguente tabella:

A N N I		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	stipendio	servizio attivo
—	—	9.100	2.200
18	4	10.000	2.200
22	8	11.000	2.200
26	12	11.900	2.200
30	16	12.800	2.200
33	19	13.700	2.200

Per quanto concerne invece ogni altra indennità si applicheranno le norme relative ai marescialli di 1^a classe del rispettivo ruolo e categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 gennaio 1943-XXI, n. 17.

Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze, di prorogare o di rinnovare a condizioni che sostanzialmente corrispondano alle precedenti, e fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, le concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi che verranno a scadere o che siano scadute alla data di pubblicazione della presente legge.

Il rinnovo avrà effetto dal giorno successivo a quello di scadenza della vecchia concessione qualora nel frattempo l'esercizio abbia continuato a svolgersi in base ad autorizzazione provvisoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI —
DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 18.

Facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di limitare le iscrizioni ai corsi universitari per la durata della guerra e fino ad un anno dopo il termine di essa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata della guerra e fino ad un anno dopo il termine di essa, è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Ministro per le finanze, di determinare con suo decreto, da emanarsi almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, il numero massimo degli studenti, che possono prendere iscrizione in taluni o in tutti i corsi di laurea e diploma, in talune

o in tutte le Università e gli Istituti dell'ordine universitario, Regi o liberi, e le modalità da osservare per l'iscrizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 19.

Creazione in Roma di un « Istituto di studi sugli scrittori politici italiani ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma l'« Istituto di studi sugli scrittori politici italiani ».

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

L'Istituto ha il compito di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni sul pensiero politico italiano.

Art. 3.

L'Istituto è retto ed amministrato da un Consiglio composto di quattro membri e presieduto dal direttore.

Il direttore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro predetto su designazione del direttore.

Per la nomina del direttore e dei componenti del Consiglio, si osservano le norme di cui allo statuto previsto dal successivo art. 6.

Art. 4.

Per il funzionamento dell'Istituto è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario 1942-43 un contributo annuo di L. 50.000. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni.

L'Istituto dispone inoltre di contribuzioni ed elargizioni di enti e di privati, e degli eventuali proventi derivanti dalla sua attività editoriale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale può essere disposto, secondo le norme di cui allo statuto previsto dal successivo art. 6, il comando presso l'Istituto di due professori di ruolo delle scuole dell'Ordine superiore e di un bibliotecario appartenente al ruolo di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento dell'Istituto, e quelle concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale, compreso il direttore, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale medesimo, sono stabilite mediante apposito statuto, che deve essere approvato con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'educazione nazionale d'intesa con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1943-XXI.

Unificazione di barre esagone, quadre e piatte di acciaio trafilate (UNI T 471/472, T 757/759).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 13 gennaio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 ottobre 1937-XV, concernente l'osservanza obbligatoria delle tabelle:

UNI 468 a 470;

UNI 471 - 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT;

UNI 472 - 1° ottobre 1936-XIV: Quadro d'acciaio con tolleranza - 10 UT;
è abrogato, per la sola parte riguardante le tabelle UNI 471 e UNI 472.

Art. 2.

Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII, concernente l'osservanza obbligatoria delle tabelle:

UNI 710-712; UNI 713-719; UNI 724;

UNI 757-759 - 27 aprile 1938-XVI (fascicolo di tre tabelle): Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza - 10 UT;

è abrogato, per la sola parte riguardante le tabelle UNI 757-759.

Art. 3.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, in luogo e vece delle tabelle UNI la cui osservanza obbligatoria è abrogata dai precedenti articoli 1 e 2, è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria delle tabelle sostitutive seguenti:

UNI T 471 - settembre 1942-XX: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza *h* 8;

UNI T 472 - settembre 1942-XX: Quadro d'acciaio con tolleranza *h* 11;

UNI T 757-759 - settembre 1942-XX (fascicolo unico di tre tabelle): Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza *h* 11.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero delle tabelle UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito dalla scritta trasversale colorata « temporanea ».

Art. 4.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 3 l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle temporanee da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri

Enti di cui all'art. 3, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(432)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1943-XXI.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1942-XX col quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che per la morte del Cons. naz. dott. Ettore Usai, rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori nel Consiglio suddetto occorre sostituirlo nella carica;

Ritenuto che in sua sostituzione è stato proposto l'ing. Giuseppe Manlio Berté commissario della Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 665;

Visto l'art. II del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Manlio Berté, commissario della Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Controllo continentale, con sede in Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1941-XIX col quale la Società anonima Controllo continentale, con sede in Genova, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che nell'azienda non sono prevalenti gli interessi di sudditi di Stati nemici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

La Società anonima Controllo continentale, con sede in Genova, già assoggettata a sequestro è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Paolo Merello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

(461)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Charles Lorilleux, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Charles Lorilleux, con sede a Milano, e fu nominato sequestratario il dott. Giuseppe Pedalino;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/26687 del 27 ottobre 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La ditta Charles Lorilleux, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto Ministeriale 4 settembre 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Giuseppe Pedalino.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

(459)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Industria gomma, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Industria gomma, con sede in Milano, via Solari n. 23, posta sotto sequestro con decreto 16 luglio 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Industria gomma, con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario, Cons. naz. Italo Bresciani, presso la sede della Società in Milano, via Solari n. 23.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani di Milano « Il Popolo d'Italia » e « Il Sole ».

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana Industria gomma, Cons. naz. Italo Bresciani.

Roma, addì 20 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni

Ricci

(460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 23 gennaio 1943-XXI è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Caselle Landi (provincia di Milano).

(440)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cingoli (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1941-XIX, con il quale il sig. Giuseppe Gabrielli è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del predetto signor Giuseppe Gabrielli;

Dispone:

Il signor Filippo Guido Giannobi è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata), in sostituzione del signor Giuseppe Gabrielli, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(436)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli
del 9 febbraio 1943-XXI - N. 26

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,8751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	6,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,75
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	88,975
Redimib. 3,50 % (1934)	78,625
Id. 5 % (1936)	94,225
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezia 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,65
Id. 4 % (15-12-43)	99,60
Id. 5 % (1944)	99,60
Id. 5 % (1949)	95,30
Id. 5 % (15-2-50)	94,175
Id. 5 % (15-9-50)	94,10
Id. 5 % (15-4-51)	94,225

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso
a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 32102 in data 31 dicembre 1940, ed i successivi aggiornamenti, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 per le sedi di Orsago-Castelfranco Veneto (frazioni Salvarosa, Salvatronda, Campigo) Castelfranco Veneto (frazioni Treville e S. Andrea); Treviso (frazioni S. Bona, S. Giuseppe, Monigo) Monastier;

Vista la graduatoria delle concorrenti stabilita dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX ed avente sede in Udine;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1904, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti ai suaccennati posti di ostetrica condotta nell'ordine sottoindicato:

1. Santomaso Santina	punti 59,1562 su 100
2. Maruzzi Geromina	57,2500
3. Bottaretto Antonietta	55,5937
4. Parisotto Maria	55,5312
5. Paggini Teresa	55,0312
6. Betto Teresa	54,5937
7. Colognese Teresa	54,5000
8. Breda Angela	53,1875
9. Giacometti Irma	53,1250
10. Maruzzi Martina	52,8125
11. Ossi Carmela	52,3125
12. Dalla Torre Maria	51,5937
13. Piccoli Olga	51,4375
14. Giacomini Gemina	49,0312
15. Bortolussi Lina	49,0000
16. Favero Santa	48,2500
17. Dal Col Maria	47,6562
18. Pattaro Palmira	46,9687
19. Cosmin Grigolo Irma	46,4687
20. Pavan Gemina	46,4375
21. Piccoli Armida	45,7812
22. Cattai Giovanna	45,5937
23. Meneghetti Antonietta	45,0120
24. Salvador Maria	44,6562
25. Millo Gioconda	44,4375
26. Dametto Luigia	43,4062
27. Covre Giuseppina	41,5937
28. Maso Celestina	40,9687
29. Casini Adelia	40,8750
30. Bergamini Giuseppina	40,5000
31. Ave Maria Erminia	38,7000
32. Busnardo Elisabetta	35,6250

Treviso, addì 21 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

(445)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.